

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 34

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIZZO e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Estensione dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto
ai combattenti della seconda guerra mondiale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 marzo 1968, n. 263, cinquanta anni dopo il 4 novembre 1918, istituiva l'Ordine di Vittorio Veneto per esprimere la gratitudine della Nazione ai cittadini che avevano contribuito alla vittoriosa conclusione della prima guerra mondiale.

Un riconoscimento analogo finora non è stato conferito ai combattenti che sui fronti della seconda guerra mondiale hanno lealmente servito il Paese.

Per colmare questo vuoto del nostro ordinamento, con il presente disegno di legge si prevede di estendere le disposizioni della legge istitutiva dell'Ordine di Vittorio

Veneto ai combattenti della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione.

Tale Ordine cavalleresco ha assunto nella coscienza del Paese il valore di un Ordine riservato a chi è stato chiamato ad imbracciare le armi in nome della Patria. Per tale motivo, a distanza di più di quarant'anni dall'ultimo conflitto, sembra giusto e doveroso unificare nella gratitudine del Paese i combattenti di tutte le guerre, estendendo le disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 263, agli italiani che si sono battuti nella seconda guerra mondiale e nella guerra di liberazione e perpetuando così il significato morale dell'Ordine di Vittorio Veneto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 18 marzo 1968, n. 263, sono estese ai combattenti della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1992, l'assegno di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, come modificato dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563, è concesso agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto che a quella data rientrano nel primo scaglione di reddito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1992, valutato in lire 12 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5334 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.